SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

96A1017

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 febbraio 1996, n. 72.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1995, N. 556.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «al 30 giugno 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3634):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 29 dicembre 1995.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 29 dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1996.

Esaminato dalla VI commissione l'11 e il 31 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2532):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 9 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1996.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

96G0080

LEGGE 22 febbraio 1996, n. 73.

Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3342):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (CLÒ) il 6 novembre 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 novembre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 5 dicembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2476):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 1996.

—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e dei criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS».

— Il testo dell'art. 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa), è il seguente:

«Art. 6 *(Delega al Governo).* — 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

96G0085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Mec - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna nei confronti della società cooperativa «Co.Mec - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Mec - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Paolo Bonoli, in data 21 ottobre 1983, rep. n. 17732, reg. soc. 37764, del tribunale di Bologna, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Paolo Diegoli, nato a Bologna il 24 aprile 1963 ed ivi residente in via Vallescura n. 4/2, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A1221

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Maruska a r.l.», in Montefano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 ottobre 1995 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Maruska a r.l.», con sede in Montefano (Macerata), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Maruska a r.l.», con sede in Montefano (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 23 aprile 1981, rep. n. 23961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Vignati Franco nato ad Appignano (Macerata), con studio in via Carducci, 10, Macerata, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1220

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa consumatori Lumezzane - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lumezzane S. Sebastiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 30 giugno 1995, con la quale il tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Cooperativa consumatori Lumezzane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lumezzane S. Sebastiano (Brescia), in liquidazione, già «Cooperativa consumatori Lumezzane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lumezzane S. Apollonio (Brescia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa consumatori Lumezzane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lumezzane S. Sebastiano (Brescia), in liquidazione, già «Cooperativa consumatori Lumezzane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lumezzane S. Apollonio (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Dario Ambrosini in data 7 giugno 1983, rep. n. 87, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Napoli, nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1946, con studio in via Corfù, 78, Brescia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1996.

Proroga dell'autorizzazione concessa alla società Novicon di Castelli Roberto e C. S.a.s., in Abbadia Lariana, per il rilascio di certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE per talune categorie di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 1592258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993;

Viste le direttive CEE 89/392, 91/368 e 93/44 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Visto il decreto 9 maggio 1995, con il quale la società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., con sede in Abbadia Lariana (Como), è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE per talune categorie di macchine;

Vista la scadenza dell'autorizzazione provvisoria concessa alla società Novicon S.a.s. a certificare in base alla direttiva sopracitata;

Ritenuto opportuno unificare detta scadenza con i termini di validità delle autorizzazioni già concesse ad altri organismi di cui al decreto 10 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'emanazione delle disposizioni attuative delle direttive CEE 89/392, 91/368 e 93/44 e della relativa domanda di riconferma dell'autorizzazione già concessa in via provvisoria, la società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C. è autorizzata al proseguimento dell'attività di certificazione per la materia indicata nel relativo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale: AMMASSARI

96A1163

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 gennaio 1996.

Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per le aree comprese nel comune di Chioggia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;

Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: «... Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza»;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Chioggia con nota 19 dicembre 1995, n. 57668;

Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per un periodo di dodici mesi;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 961, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1996, per le aree comprese nel comune di Chioggia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 56

96A1253

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Finalizzazione di risorse nazionali a favore di interventi cofinanziati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche in tema di intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea C(94)1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale gli interventi sono limitati all'anno 1996;

Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i Documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1994-1996, e di cui all'obiettivo 5b, per il periodo 1994-1999;

Viste in particolare le norme di attuazione del predetto quadro comunitario di sostegno 1994-1999, che fra l'altro auspica la costituzione di un fondo di compensazione per fronteggiare variazioni del tasso di cambio;

Viste le proprie delibere in data 27 aprile, 10 maggio, 23 giugno, 8 agosto e 20 novembre 1995, con le quali è stato assicurato, a valere sulle risorse recate dalla predetta legge n. 488/1992 e del Fondo ex art. 5 della legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale delle iniziative di cui ai predetti programmi per circa 11.200 miliardi di lire;

Considerato che, per assicurare la completa realizzazione dei sopracitati programmi di intervento, occorre prevedere ulteriori risorse nazionali per la copertura di esigenze finanziarie integrative o aggiuntive, a fronte di variazioni nel cofinanziamento comunitario non prevedibili nella fase di programmazione e non imputabili a comportamenti omissivi o negligenza da parte dei soggetti nazionali attuatori;

Ritenuto di dover riservare a tal fine una quota dei mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, a fronte del cofinanziamento statale sopra indicato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, una quota pari a 600 miliardi di lire — che potrà essere rimodulata annualmente — è riservata per far fronte alle eventuali ulteriori esigenze che dovessero verificarsi a seguito di variazioni nel cofinanziamento comunitario, per l'attuazione dei programmi di intervento richiamati in premessa.

2. L'utilizzo delle risorse di cui al punto 1) sarà autorizzato dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987, previa valutazione del verificarsi dei presupposti, sulla base di puntuale documentazione fornita dall'amministrazione responsabile della gestione del programma di intervento.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 43

96A1263

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Approvazione del programma nazionale per le attività di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide per gli anni 1996-2000.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 963 del 29 novembre 1980 che autorizza l'adesione dell'Italia al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959;

Vista la legge n. 284 del 10 giugno 1985 che autorizza l'effettuazione di un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide per il periodo 1985-1991, individua gli organismi competenti in materia di predisposizione, approvazione ed attuazione del programma e definisce le relative procedure;

Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 che detta norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide e che in particolare:

all'art. 2.3 prevede l'approvazione, con cadenza triennale, dei programmi per il successivo quinquennio;

all'art. 2.4 indica in una percentuale «non inferiore di norma al 20%» la quota delle risorse da riservare a ricerche svolte nell'ambito di collaborazioni internazionali;

all'art. 6 autorizza la spesa complessiva di lire 39[illegible] miliardi per il periodo 1991-1996;

Vista la legge n. 243 del 19 luglio 1993, di conversione del decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, che all'art. 7.2 indica in 15 miliardi la riduzione da apportare al finanziamento previsto per il 1993 dalla citata legge n. 380 del 1991;

Vista la legge n. 538 del 24 dicembre 1993 (legge finanziaria 1994) che alla tabella *F* quantifica in complessivi 65 miliardi nel triennio 1994-1996 le riduzioni da apportare al finanziamento previsto dalla citata legge n. 380 del 1991;

Vista la propria delibera del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1992, di approvazione del programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide per il periodo 1992-1996;

Visto il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1996-2000, trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 9654 del 26 settembre 1995;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 17 maggio 1995 e dal Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide nella riunione del 10 luglio 1995;

Considerata la necessità, pur in un quadro di rigore finanziario, di assicurare la continuità dell'impegno nazionale in Antartide sia per l'importanza delle ricerche che solo in tale area possono essere svolte, sia per evitare che sia vanificato lo sforzo finanziario sostenuto negli anni precedenti;

Considerata la residua disponibilità di risorse sugli stanziamenti previsti dalla legge n. 380 del 1991, al netto dei successivi provvedimenti di riduzione precedentemente citati;

Tenuto conto della rilevante incidenza sul programma dei costi logistici imposti dalla particolare natura dell'ambiente antartico e dalle distanze di questo dal territorio nazionale nonché della opportunità di ricercare i modi per razionalizzare tali voci di costo, con particolare riferimento alla componente trasporto navale;

Condivisa la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di assicurare la coerenza fra data di approvazione del programma e tempi di effettivo svolgimento delle attività previste, facendo decorrere il piano dal 1996 piuttosto che dal 1995;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato della ricerca scientifica e tecnologica;

Approva

il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide da svolgersi nel periodo 1996-2000, che prevede un costo complessivo per il quinquennio valutato in 280 miliardi.

L'attivazione del programma, per la parte eccedente le risorse al momento disponibili sarà condizionata dall'approvazione della relativa legislazione pluriennale di finanziamento.

Con i programmi esecutivi annuali, da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge n. 284/1985 e dell'art. 2 della legge n. 380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi costi e tempi di esecuzione, nonché l'articolazione delle spese relative alle attività di ricerca da effettuarsi nell'ambito di collaborazioni internazionali, in applicazione della quota di riserva prevista dall'art. 2, punto 4, della legge n. 380/1991.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica curerà il coordinamento delle attività da svolgersi in Antartide con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche, con particolare riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul piano applicativo delle conoscenze acquisite nel settore delle tecnologie avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della legge n. 284/1985.

Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica informerà dettagliatamente circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusasi nel primo semestre di ciascun anno e delle previsioni di spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso.

Invita

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valutare, ai fini della legge pluriennale di finanziamento del programma, anche nel quadro delle complessive esigenze del sistema scientifico nazionale, la convenienza di confermare l'attuale sistema contrattuale per l'utilizzo di un mezzo navale con capacità cargo, idoneo ad operazioni nell'area antartica ovvero di promuoverne l'acquisto.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30

96A1170

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Vista la delibera in data 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

Vista la nota n. US/1225 del 10 novembre 1995, con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica lo stato di attuazione degli adempimenti relativi all'elaborazione del metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della citata legge n. 36/1994, rilevando l'impossibilità di attivare il

servizio idrico integrato a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche a causa della mancata emanazione della maggioranza delle leggi regionali intese a regolamentare i nuovi assetti gestionali a livello locale, e proponendo quindi l'adozione di una nuova «delibera ponte» che proroghi l'operatività della richiamata delibera, con gli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti;

Vista la nota del 20 dicembre 1995, n. 390279, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel condividere la suddetta impostazione, formula più puntuali proposte al riguardo;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1996;

Tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza locale ed in particolare delle disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Udite le relazioni svolte in seduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1. *Determinazione delle tariffe.*

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995 e meglio specificata in premessa.

2. *Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.*

2.1. Per l'anno 1996 gli incrementi tariffari non debbono superare il tasso di inflazione programmato fissato in 3,5 punti percentuali. Può essere previsto un incremento maggiore nell'eventualità che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 della delibera del 10 maggio 1995 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori quattro punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno un quarto del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Gli incrementi tariffari di cui al presente punto sono applicati sulle tariffe risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera.

2.2. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti e le imprese che, con l'incremento tariffario così calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio stabilite dalle leggi annuali per la finanza locale e comunque percentuali di copertura di tali costi compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale. A tal fine si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare del 20 dicembre 1994, n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni.

3. *Procedure.*

Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41

96A1171

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Ripiano della maggiore spesa sanitaria autorizzata per l'esercizio 1990 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente all'uopo prevista e vincolata;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 1° dicembre 1995 concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome interessate della somma complessiva di L. 909.376.378.279 per il pagamento delle rate di ammortamento scadute il 31 dicembre 1995 relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il secondo semestre 1995, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1995, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso, in data 30 marzo 1994, parere favorevole in ordine a tutte le future proposte d'assegnazione delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per il rimborso complessivo delle rate di ammortamento dei mutui in questione;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale anno 1995, parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 909.376.378.279 nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32

TABELLA

FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE 1995

Ripiano della maggiore spesa sanitaria autorizzata per l'esercizio 1990
Rata al 31 dicembre 1995

	Lire
Piemonte	46.745.228.832
Valle d'Aosta	3.616.783.971
Lombardia	138.903.407.134
Veneto	91.772.040.470
Provincia autonoma di Bolzano	5.797.459.040
Provincia autonoma di Trento	6.066.152.692
Friuli-Venezia Giulia	12.409.609.298
Liguria	34.415.161.699
Emilia-Romagna	111.758.716.782
Toscana	83.305.752.474
Umbria	16.573.297.669
Marche	39.472.831.533
Lazio	116.738.075.634
Abruzzo	3.766.065.534
Molise	3.417.202.182
Campania	69.348.861.000
Puglia	76.740.703.019
Basilicata	5.133.146.229
Calabria	43.395.883.087
Totale	909.376.378.279

96A1173

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 881/87 dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Alburni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la convenzione n. 881/87, stipulata in data 19 giugno 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a la comunità montana Alburni, regolante il finanziamento per la realizzazione dell'aggiornamento del piano socio-economico della comunità montana;

Viste le risultanze della verifica ex Agensud in data 11 febbraio 1993;

Considerato che l'ente attuatore non ha adempiuto nei termini contrattuali previsti dalla convenzione n. 881/87;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 881/87 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per i motivi in premessa specificati, è revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 881/87 concernente la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Alburni, per l'importo di L. 80.000.000 di cui L. 12.000.000 già erogati.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 42

96A1172

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità a valere sulle disponibilità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Calabria:		
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di un ambulatorio nel comune di Crosia (Cosenza)	665
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di una RSA per anziani nel comune di Caloveto (Cosenza)	3.895
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di una comunità terapeutica semiresidenziale nel comune di Cropalati (Cosenza)	475
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di una RSA per anziani nel comune di Mandatoriccio (Cosenza)	3.895
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di un alloggio protetto nel comune di Calopezzati (Cosenza)	285
Az. sanit. 3 Rossano	Costruzione di una comunità terapeutica semiresidenziale nel comune di Cotronei (Crotone)	475
Az. USL 11	Realizzazione comunità terapeutica semiresidenziale nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria). . .	475
Emilia-Romagna:		
Azienda osp. Parma	Ampliamento del monoblocco dell'Ospedale maggiore di Parma. .	25.200
Azienda USL Ferrara	Recupero funzionale del complesso «ex convento di S. Bartolo» di Ferrara per residenza psichiatrica.	2.000

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
—	—	—
Azienda USL Forlì	Sistemazione del complesso di Vecchiazzano per la nuova sede ospedaliera di Forlì	18.000
Azienda USL Modena	Ristrutturazione dell'ex scuola elementare nel quartiere «Madonnina» di Modena per sede distretto psichiatrico	900
Liguria:		
Azienda osp. S. Corona di Pietra Ligure	Ristrutturazione del padiglione 17 dell'azienda ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure (Savona)	5.431
Azienda USL 5 Spezzino	Acquisizione di un tomografo assiale computerizzato e di una risonanza magnetica nucleare per l'ospedale S. Andrea di La Spezia	2.850
Lombardia:		
Ambito terr. 30	Nuova costruzione RSA per anziani in Cesano Maderno (Milano) . .	8.425
Az. USL 3 Busto Arsizio	Costruzione RSA per anziani in Tradate (Varese)	6.363
Marche:		
Azienda USL 1 Pesaro	Acquisto attrezzature per il poliambulatorio di Novafeltria (Pesaro)	380
Azienda USL 2 Urbino	Completamento dei lavori di recupero del fabbricato dell'ex ospedale «Bramante» da destinare a distretto sanitario di Fermignano (Pesaro)	95
Azienda USL 4 Senigallia	Realizzazione RSA per anziani mediante recupero parziale dell'ex stabilimento ospedaliero di Arcevia (Ancona)	920
Azienda USL 10 Camerino	Realizzazione nuova sede del distretto sanitario di San Severino Marche (Macerata) . .	665
Azienda USL 13 Ascoli Piceno	Ampliamento della sede del distretto sanitario di S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) .	190
Piemonte:		
Az. san. reg. 9 Ivrea	Ricostruzione del padiglione «Luisa Olivetti» dell'Ospedale civile di Ivrea (Torino) per la realizzazione del nuovo blocco operatorio .	5.700
Veneto:		
Azienda USL 2	Ristrutturazione ed adeguamento della casa di riposo «Monumento ai caduti» per RSA per anziani in Alano di Piave (Belluno)	800
Azienda USL 3	Ampliamento della casa di riposo «Villa Serena» ad uso alloggio per anziani non autosufficienti in Solagna (Vicenza)	400
Azienda USL 4	Ampliamento e ristrutturazione della RSA per anziani di Pedemonte (Vicenza). . . .	1.500
Azienda USL 21	Ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione distributiva interna e dei servizi igienici nella RSA per anziani di Isola Rizza (Verona)	251

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25

96A1174

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Criteri di ripartizione della quota variabile 1995 del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del Fondo istituito dal sopracitato art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto l'art. 7 della legge finanziaria n. 752/1994, per il 1995, con il quale l'ammontare della quota variabile 1995, di cui al richiamato art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158/1990, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, viene determinato in lire 137 miliardi;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (legge di bilancio per l'esercizio 1995);

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, per alcune categorie, gli stanziamenti iniziali iscritti nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 sono ridotti del 3%;

Visto il decreto n. 120913, del Ministero del tesoro, in data 26 aprile 1995, con il quale viene, tra l'altro, apportata una variazione in diminuzione di lire 38.987.100.000, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che la predetta variazione in diminuzione è comprensiva della riduzione del 3% (L. 4.110.000.000) da apportare alla quota variabile 1995, che risulta pertanto pari a L. 132.890.000.000 rispetto all'originaria autorizzazione di spesa di L. 137.000.000.000;

Visti i criteri proposti dalla Conferenza Stato-regioni, in data odierna, per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario della predetta quota variabile 1995, da assegnare secondo coefficienti basati sui parametri della superficie, con una maggiorazione del 50% per le zone montane; della popolazione residente, corretta con il reciproco del PIL procapite e del tasso di disoccupazione;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvati i criteri di cui alle premesse per la ripartizione della quota variabile 1995 del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, pari a complessive lire 132,890 miliardi.

In applicazione di tali criteri il predetto importo viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo le seguenti quote a fianco di ciascuna indicate:

Piemonte	L.	9.784.292.030
Lombardia	»	13.256.309.060
Veneto	»	8.463.365.430
Liguria	»	4.797.860.560
Emilia-Romagna	»	7.893.533.110
Toscana	»	9.059.244.190
Umbria	»	4.383.775.320
Marche	»	4.597.063.770
Lazio	»	10.529.539.150
Abruzzo	»	5.891.412.370
Molise	»	4.586.698.350
Campania	»	17.553.440.100
Puglia	»	12.979.897.860
Basilicata	»	7.473.733.600
Calabria	»	11.639.835.100
Totale	L.	132.890.000.000

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 34

96A1175

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Revoche dei finanziamenti per gli interventi ambientali destinati alla regione Piemonte, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 e, in particolare, l'art. 18 che prevede fondi per il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 5 agosto 1988 di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni, approvativa del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 21185/gab. del 25 novembre 1994 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Piemonte;

Viste le note n. 13443/ARS dell'8 agosto 1995 e n. 21670/ARS dell'11 dicembre 1995 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Piemonte;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 37

ALLEGATO 1

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Alessandria - Bonifica Baratta	Regione Piemonte	1.600	1.600
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Bonifica discarica Sezzadio - Prima fase funzionale	Regione Piemonte	1.300	1.300
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Progetto riduzione immissione inquinante in atmosfera da parte di aziende di verniciatura nell'area a rischio della Valle Bormida (Alessandria)	Consorzio Unione artigiani di concerto con C.N.A. e A.P.I. (Alessandria)	2.540	2.540
Decreto Ministro ambiente 14 luglio 1989	IB - 1° Prog. 1 - Fognature di adduzione dei reflui zootecnici della pianura cuneese (1° lotto)	Regione Piemonte	4.952	4.952
Decreto Ministro ambiente 14 luglio 1989	IB 1. Prog. 2 - Impianto centralizzato di depurazione liquami suinicoli di cinque comuni in provincia di Cuneo	Regione Piemonte	3.048	3.048

96A1176

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Approvazione, per l'anno 1995, del piano di riparto dei fondi di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997» ed in particolare il capitolo 8253, «Categoria XII - Trasferimenti» dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel quale sono iscritti lire 5 miliardi da assegnare alle regioni e province autonome per l'attuazione della legge n. 113/1992;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure per il risanamento della finanza pubblica ed in particolare l'art. 2, comma 2, con il quale vengono tra l'altro ridotte del 3% le autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995 relative ai capitoli della categoria XII - trasferimenti;

Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della legge n. 113/1992 per l'anno 1995 si provvede mediante l'apposito stanziamento iscritto nel capitolo n. 8253 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ridotto a lire 4.850 milioni per effetto del decreto-legge n. 41/1995;

Vista la proposta di riparto per l'anno 1995 presentata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 41826 del 31 ottobre 1995;

Considerato che su detto piano di riparto la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988 ha espresso il previsto parere nella seduta del 23 novembre 1995;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 113/1992, è approvato il sottoindicato piano di riparto dei fondi recati per l'anno 1995 tra le regioni e le province autonome.

Regione	Assegnazione
Provincia autonoma di Bolzano	41.354.354
Provincia autonoma di Trento	37.950.700
Piemonte	325.048.674
Valle d'Aosta	9.058.826
Lombardia	701.472.443
Veneto	351.233.434
Friuli-Venezia Giulia	87.551.864
Liguria	120.108.784
Emilia-Romagna	284.286.999
Toscana	261.201.506
Umbria	62.646.918
Marche	112.504.659
Lazio	434.446.965
Abruzzo	106.918.186
Molise	28.666.345
Campania	587.915.380
Puglia	388.213.807
Basilicata	57.520.563
Calabria	205.308.634
Sicilia	505.630.089
Sardegna	140.960.870
Totale	4.850.000.000

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 28

96A1177

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Annullamento del provvedimento di revoca della convenzione n. 755/87 fra Esac e Agensud per la realizzazione dello «Studio di utilizzazione delle risorse irrigue per lo sviluppo integrato dell'Altopiano silano in provincia di Cosenza e Catanzaro».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato fra l'altro disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, contenente «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale» convertito senza modifiche dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la propria delibera del 10 ottobre 1993, con la quale è stato fra l'altro revocato il finanziamento di lire 500 milioni, destinato alla realizzazione dello «Studio di utilizzazione delle risorse irrigue per lo sviluppo integrato dell'Altopiano silano in provincia di Cosenza e Catanzaro», di cui alla convenzione n. 755/87, trattandosi di studi, progettazioni e ricerche non affidati alla data del 30 settembre 1993;

Considerato che a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dall'Esac è emerso che l'intervento predetto non rientrava nelle tipologie di revoca previste dalla richiamata normativa, in quanto i relativi studi risultavano consegnati alla data del 7 luglio 1993, due giorni prima della data di scadenza del termine, prorogato dall'Agensud al 9 luglio 1993;

Tenuto conto che il T.A.R. del Lazio ha accolto, in data 31 ottobre 1994, la domanda incidentale di sospensione del surrichiamato provvedimento di revoca, presentata dall'Esac (Ente sviluppo agricolo Calabria) ora ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura);

Ritenuto di dover annullare il proprio provvedimento di revoca, di cui alla propria delibera del 19 ottobre 1993;

Delibera:

1) È annullato, per le motivazioni esposte in premessa, il provvedimento di revoca del finanziamento di lire 500 milioni, destinato alla realizzazione dello «Studio di utilizzazione delle risorse irrigue per lo sviluppo integrato dell'Altopiano silano in provincia di Cosenza e Catanzaro», di cui alla convenzione n. 755/87.

2) L'annullamento del provvedimento di revoca, con la presente delibera firmata dal Presidente delegato - Ministro del bilancio e della programmazione economica, costituisce anche il momento conclusivo del rapporto di convenzione, tenendo luogo del decreto ministeriale.

3) Il fascicolo verrà trasmesso alla Cassa depositi e prestiti che lo acquisirà e provvederà all'erogazione delle somme residue in un'unica soluzione.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 44

96A1204

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni USL /Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Emilia-Romagna:		
Azienda USL Modena	Ristrutturazione ed ampliamento del poliambulatorio di Montefiorino (Modena)	1.600
Liguria:		
Azienda USL 3	Installazione di un tomografo assiale computerizzato nell'Ospedale S. Carlo di Voltri (Genova)	1.235
Toscana:		
Azienda USL 5	Realizzazione di una RSA per anziani con annesso centro diurno in via Avanzi - Pisa .	3.477
Azienda USL 6	Realizzazione di una RSA per anziani in Cecina (Livorno) . . .	3.845
Azienda USL 7	Realizzazione di una RSA per anziani con annesso centro diurno in Chiusdino (Siena) .	3.050

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

———

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46

96A1205

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Assegnazione di fondi del Fondo sanitario nazionale 1994-1995, parte corrente, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 548/1993, in base al quale il finanziamento degli interventi previsti dalla legge medesima, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, nella misura di 15 miliardi di lire per il 1994 e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sulla base della consistenza numerica dei pazienti assistiti, della popolazione residente, nonché delle documentate funzioni dei centri istituiti presso le singole regioni, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attivata e attuabile, di ricerca;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Viste le proprie deliberazioni in data 11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994, e 20 novembre 1995, con le quali, rispettivamente, sono state assegnate alle regioni le somme di lire 9 miliardi e di lire 8 miliardi per il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, accantonando l'importo di lire 8 miliardi (di cui 6 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale 1994 e lire 2 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale 1995, di parte corrente) per le attività di ricerca, in attesa dell'individuazione dei progetti da finanziare;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 23 dicembre 1995, concernente l'assegnazione, alle regioni interessate, della somma di lire 7.957 milioni per il finanziamento di diciannove progetti di ricerca individuati dalla commissione per la fibrosi cistica;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 e 1995 — parte corrente — è assegnata alle regioni interessate, per il finanziamento di diciannove progetti di ricerca, la somma complessiva di lire 7.957 milioni.

Detto importo è ripartito tra le regioni interessate come da allegata tabella *A*, sulla base dell'ammontare dei progetti relativi alle istituzioni ed ai centri di ricerca operanti nel territorio delle medesime.

L'elenco delle istituzioni e dei centri di ricerca è riportato nell'allegata tabella *B*.

Le tabelle *A* e *B* fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994/1995 - PARTE CORRENTE ASSEGNAZIONE FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 548, PER ATTIVITÀ DI RICERCA.

REGIONI	ASSEGNAZIONI (in milioni di lire)
PIEMONTE	0
LOMBARDIA	750
VENETO	1.623
FRIULI V. GIULIA	585
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	466
TOSCANA	0
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.200
ABRUZZO	375
MOLISE	0
CAMPANIA	240
PUGLIA	1.890
BASILICATA	0
CALABRIA	0
SICILIA	378
SARDEGNA	450
TOTALE	7.957

TABELLA B

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994/1995 - PARTE CORRENTE - CENTRO O ISTITUZIONE BENEFICIARIA DEI FONDI PREVISTI DALLA LEGGE 548/1993 PER ATTIVITÀ DI RICERCA.

CENTRO O ISTITUZIONE	IMPORTI (in milioni di lire)
H. S. Raffaele - Milano	300
Ist. Biologia e Genetica - Verona	360
IRCCS S. Giovanni Rotondo - Foggia	1.890
Cattedra Genetica Umana - Roma	1.200
Centro Int.le Ingegneria Genetica - Trieste	585
Ist. Clinici di perfezionamento - Milano	450
Ist. Clinica e Biologia - Cagliari	450
Dip.to Pediatria - Padova (Prof. Scarpa)	200
Dip. to Pediatria - Padova (Prof. Zacchello)	400
Centro reg.le Fibrosi - Verona (Dr. Braggion)	37
Centro reg.le Fibrosi - Verona (Dr. Borgo)	200
Patologia Generale - Parma	330
Centro reg.le Fibrosi - Verona (Prof. Mastella)	58
Dip.to Biochimica e Biotecnologie - Napoli	240
Servizio Talassemia - Palermo	378
Centro Interdisciplinare Biotecnologie- Ferrara	136
Dip.to Medicina Sperimentale - L'Aquila	375
Centro reg.le Fibrosi - Verona (Prof. Mastella)	58
Centro reg.le Fibrosi - Verona (Prof. Mastella)	310
TOTALE	7.957

96A1206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 1996.

Variazione della denominazione sociale della società Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visti i decreti ministeriali in data 13 febbraio 1987, 20 novembre 1989 e 18 febbraio 1994 con i quali la società Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in forma abbreviata «Mare assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, viale Monza n. 265, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione dei rami credito e cauzione;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci de Il Mare S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., tenutasi in data 28 dicembre 1995, che ha deliberato la variazione della denominazione sociale in B.P.B. Assicurazioni S.p.a. e conseguentemente della norma statutaria di cui all'art. 1 dello statuto sociale;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la nuova norma statutaria con la quale la società Il Mare S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, viale Monza n. 265, assume la denominazione di B.P.B. assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A1207

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 1996.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'ECU ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visti gli articoli 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 140 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, i quali prevedono che il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito all'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea;

Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1995, n. C.290 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 31 ottobre 1995, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea;

Dispone:

A decorrere dal 31 dicembre 1995 e fino al 30 dicembre 1996 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, è pari a L. 2.116,12.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A1231

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 febbraio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9791).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio1994 e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di introdurre modalità apposite di negoziazione telematica per i «contratti a premio a contante» disciplinati dalla delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa e modificato ed integrato come segue:

1. Dopo la lettera *q)* dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*r)* "mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante" (MPR) designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto contratti a premio di cui alla delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996;

s) "premio" designa il prezzo della facoltà oggetto del contratto a premio a contante;

t) "base" designa, il prezzo, stabilito nel contratto a premio a contante, al quale viene regolata la compravendita in caso di esercizio della facoltà;

u) "serie" designa i contratti a premio a contante relativi al medesimo valore mobiliare sottostante, che attribuiscono la medesima facoltà e che hanno la stessa base e scadenza.».

2. Dopo l'art. 94 è inserito il seguente titolo:

« TITOLO IX

MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI A PREMIO A CONTANTE (MPR).

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 95.

Funzioni del sistema

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di contratti a premio "Dont", "Put", "Stellage", "Strap" e "Strip" i cui valori mobiliari sottostanti sono azioni, obbligazioni convertibili, warrant quotati in borsa e diritti di opzione ivi negoziati.

2. Il sistema visualizza un book di negoziazione per le sole serie per le quali sia stata immessa almeno una proposta di negoziazione.

Capo II

FASI DELLA NEGOZIAZIONE

Art. 96.

Fase di sottoscrizione

1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono:

a) immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio che in conto terzi;

b) sottoscrivere, con le modalità previste nell'art. 100, proposte di negoziazione dando luogo alla conclusione dei contratti.

Art. 97.

Fase di chiusura

1. Nella fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione e cancella le proposte di negoziazione ineseguite totalmente o parzialmente.

Capo III

MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Art. 98.

Tipologia di proposta di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema esclusivamente proposte "con limite di prezzo" per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. Le proposte immesse restano visualizzate, se non eseguite totalmente o parzialmente, sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente oppure sino al termine della seduta nella quale la proposta è stata immessa.

2. Per ciascuna serie la base indicata nella proposta deve rispettare lo scarto minimo stabilito dall'organo di controllo nelle norme di attuazione.

Art. 99.

Modalità di ordinamento delle proposte

1. Per ciascuna serie il sistema provvede, a seguito di una immissione, modifica o cancellazione di proposta o alla conclusione di un contratto, ad ordinare le proposte stesse in un apposito book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parità di prezzo, in relazione alla priorità temporale di immissione.

Art. 100.

Modalità di conclusione dei contratti

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte sul book e conclude automaticamente, per ogni proposta sottoscritta, il relativo contratto. La quantità della proposta sottoscritta è pari alla quantità visualizzata della proposta esposta, salvo che l'operatore in applicazione non specifichi una quantità minore, comunque non inferiore al lotto minimo di contrattazione. Nel caso di sottoscrizione contemporanea di più proposte, la quantità che viene sottoscritta è pari alla somma delle quantità visualizzate delle proposte selezionate fatta salva la possibilità di sottoscrivere parzialmente la quantità dell'ultima proposta selezionata.

2. La sottoscrizione avviene rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorità di prezzo e di tempo di immissione.

3. Il sistema consente, tramite apposita funzione, l'immissione di contratti conclusi con una controparte predeterminata a condizione che il prezzo di esecuzione del contratto sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera ed in vendita presenti sul mercato al momento dell'immissione.

Capo IV

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI

Art. 101.

Informazioni nella fase di sottoscrizione

1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono prendere visione di tutte le proposte presenti sul book relative a ciascuna serie suddivise tra proposte in compera ed in vendita.

2. Il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni:

tipo premio;

scadenza;

base;

prezzo di riferimento, di cui all'art. 49, del valore mobiliare sottostante;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione;

quantità totali in compera ed in vendita;

ora di elaborazione richiesta.

3. Il sistema consente inoltre agli operatori autorizzati di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare sottostante;

sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare.

Capo VI

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Art. 102.

Informativa nella fase di sottoscrizione

1. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce al pubblico, ad intervalli di tempo determinati e per ciascuna serie, almeno le seguenti informazioni:

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione;

prezzo e quantità della migliore proposta in acquisto e della migliore proposta in vendita.

2. Al termine della fase di sottoscrizione il sistema rende inoltre disponibili per ciascuna serie le seguenti informazioni:

prezzo medio ponderato relativo all'intera quantità trattata;

quantità scambiata nella seduta;

numero di contratti conclusi nella seduta;

prezzo minimo e massimo della seduta.

Art. 103.

Listino ufficiale di borsa

1. Il modello di listino ufficiale espone per ogni serie almeno le informazioni indicate all'art. 102, comma 2.

Capo VII

FUNZIONI DI SUPERVISIONE

Art. 104.

Controlli automatici della regolarità delle contrattazioni

1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 106, le condizioni generali di negoziazione richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarità delle negoziazioni.

Art. 105.

Interventi sullo svolgimento delle contrattazioni

1. In tutte le fasi della seduta l'organo di controllo, sulla base dei provvedimenti adottati sul mercato del valore mobiliare sottostante, sospende o riammette le contrattazioni a premio sui valori mobiliari interessati.

2. La Consob può anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato sia su richiesta di quest'ultimo sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR) sia nel caso in cui un analogo provvedimento abbia interessato l'operatore sul mercato sottostante.

3. La Consob può disporre entro il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata dagli operatori contraenti, la cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR).

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 105.

Norme di attuazione

1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.».

3. Nelle disposizioni sottoelencate, le parole «all'art. 84» sono sostituite con le parole «all'art. 106»:

art. 30, comma 2;

art. 31, comma 2;

art. 61, comma 1.

4. La presente delibera entrerà in vigore dal 19 febbraio 1996 e sarà inviata al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

Il presidente: BERLANDA

96A1208

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 20 febbraio 1996, n. 72** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concernente la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvata con decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1989, in scadenza alla data del 31 dicembre 1995, è prorogata sino *al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1989, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*:

«DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1989.

Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Comitato olimpico nazionale italiano per la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, con il quale è stato istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto;

Considerato che, a norma del citato decreto interministeriale, la gestione del concorso pronostici predetto, denominato «Enalotto», deve avvenire per mezzo di una persona fisica o giuridica;

Considerato che con decreto ministeriale 105450 dell'11 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1979, registro n. 31 Finanze, foglio n. 174, la gestione del concorso pronostici Enalotto venne affidata al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) per un periodo di cinque anni, salva facoltà di rinnovo di biennio in biennio per non oltre quattro anni, e venne approvata la convenzione all'uopo stipulata con l'ente predetto;

Considerato che il C.O.N.I. iniziò la gestione il 15 dicembre 1979 e che, alla scadenza del quinquennio, la convenzione fu rinnovata dapprima per il biennio 15 dicembre 1984-14 dicembre 1986 e poi per il biennio 15 dicembre 1986-14 dicembre 1988;

Considerata la necessità di provvedere per l'ulteriore gestione dell'Enalotto e ritenute tuttora valide le motivazioni, esplicitate, nel predetto decreto ministeriale 105450 dell'11 luglio 1979, che a suo tempo determinarono l'affidamento della gestione stessa al C.O.N.I.;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato n. 1559/88 sez. III, espresso nell'adunanza del 20 dicembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è incaricato della gestione per conto dello Stato del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato «Enalotto», istituito con il decreto interministeriale n. 16781 del 9 luglio 1957, per un periodo di due anni a decorrere dal 15 dicembre 1988, salva la facoltà di rinnovo di biennio in biennio per non oltre quattro anni.

Art. 2.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 9 maggio 1989 tra il Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - ed il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), per la gestione del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato «Enalotto».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1989
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 42».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria

Il Ministero della sanità comunica a tutti gli interessati che con specifiche note ministeriali del 12 febbraio 1996 le aziende sotto elencate sono state autorizzate per i relativi prodotti a modificare gli stampati illustrativi ed il materiale di confezionamento inserendo la dicitura: «La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria». Pertanto il regime di dispensazione di tali prodotti deve intendersi modificato in tal senso.

Ditta	Prodotto
Serovet S.p.a.	Seroquantel compresse
Farmeceutici Gellini S.p.a.	Biurto forte soluzione iniettabile flacone 100 ml
	Neo spray CAF sospensione aerosol bomboletta 200 ml
	Tonivit soluzione iniettabile flacone 100 e 500 ml
Izo S.p.a.	Imposil soluzione iniettabile flacone 50 e 100 ml
	Gleptosil soluzione iniettabile flacone 50 e 100 ml
Equality S.a.s.	Hemo 15 soluzione iniettabile flacone 100 ml

96A1213

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'I.F.O.A. - Istituto formazione operatori aziendali - Azienda speciale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale emanato in data 16 maggio 1995, ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha riconosciuto la personalità giuridica dell'I.F.O.A. - Istituto formazione operatori aziendali, con sede in Reggio Emilia, alla via Guittone d'Arezzo n. 6 - Azienda speciale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia.

96A1184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 il dott. Giorgio Zanetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Arca Ducale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 settembre 1993 in sostituzione del dott. Mario Caizzone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 il dott. Vincenzo Gagliardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1992 in sostituzione del dott. Egidio Arpano, dimissionario.

96A1234

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		273.279.443.364		
Gestione di bilancio	Entrate finali	845.499.832.412.871		183.009.861.446.810
	Spese finali		662.489.970.966.061	
	Rimborso di prestiti		194.106.592.238.349	
	Accensione di prestiti	8.303.272.727.755		
	TOTALE	853.803.105.140.626	856.596.563.204.410	— 2.793.458.063.784
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.846.634.964.640.027	3.800.052.045.294.718	46.582.919.345.310
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.517.587.267.220.165	1.561.404.246.814.755	— 43.816.979.594.590
	TOTALE	5.364.222.231.860.193	5.361.456.292.109.473	2.765.939.750.720
Decreti ministeriali di scarico			214.694.840	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.218.298.616.444.183	6.218.053.070.008.783	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995			245.546.435.460	
	TOTALE A PAREGGIO	6.218.298.616.444.183	6.218.298.616.444.183	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 dicembre 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	273.279.443.364	245.546.435.460	— 27.733.007.904
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	493.898.098.184.031	43.949.667.188.224
TOTALE	450.221.710.439.171	494.143.644.619.491	43.921.934.180.320
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	949.154.050.931.477	— 46.714.214.403.205
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.218.126.089.101	— 455.010.406.311.986	— 2.792.280.222.885

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 1.973.351.

Il dirigente: CARACCIOLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	477.489.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	358.048.565.272.228 *				
ENTRATE CORRENTI	835.537.565.272.228 *	TITOLO I — Spese correnti	588.245.218.779.901	Risparmio pubblico	247.292.346.492.327 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	9.962.267.140.643 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	74.244.752.186.160		
ENTRATE FINALI	845.499.832.412.871	SPESE FINALI	662.489.970.966.061	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	183.009.861.446.810
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	194.106.592.238.349		
ENTRATE FINALI	845.499.832.412.871	SPESE COMPLESSIVE	856.596.563.204.410	Ricorso al mercato	— 11.096.730.791.539
TITOLO IV — Accensione di prestiti	8.303.272.727.755				
ENTRATE COMPLESSIVE	853.803.105.140.626	SPESE COMPLESSIVE	856.596.563.204.410	Saldo di esecuzione del bilancio	— 2.793.458.063.784

* Dati provvisori

96A1180

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L.			2.681.825.470.547		
II In deposito all'estero	»			26.518.623.661.526	29.200.449.132.073	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				10.064.296.505.959	
CASSA	»				6.302.915.336	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L.			213 432.683.208		
II Anticipazioni:						
in conto corrente	L.		2.569.166.073.373			
a scadenza fissa	»		4.682.161.165.000			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			7.251.327.238.373		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				7.464.759.921.581	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L.			9.600.281.097.057		
II Altre attività:						
biglietti e divise	L.		2.434.536.491			
corrispondenti in conto corrente	»		1.074.109.959.127			
depositi vincolati	»		1.046.553.237.631			
diverse	»		8.013.534.964.308	10.136.632.697.557	19.736.913.794.614	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.377.508.819.441	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			25.425.759.077.042		
II Conti speciali	»			7.792.308.847.505	33.218.067.924.547	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.					
II Altri	»					
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				37.041.422.804.378	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità	L.		104.662.796.460.134			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5.463.908.129.618			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.278.703.808.719	189 611.165.398.471		
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie	L.		114.269.399.514			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		518.146.590.760	632.415.990.274		
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	194.592.871.706	194.895.373.982			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.349.922.641				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	31.073.673.574			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	856.299.141.273				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	828.490.350.861	1.684.789.492.134	1 910.758.539.690	192.154.339.928.435	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				194.331.109.051	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L.			111.825.761.594		
II Altri oneri pluriennali	»			12.016.768.013	123.842.529.607	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L.			3.664.820.821.009		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			627.131.799.603		
III Mobili	»			169.066.093.215		
IV Impianti	»			365.560.303.432		
V Monete e collezioni	»			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.312.232.418.301	3.516.590.691.996	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				19.874.476.489	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L.			249.287.420.475		
II Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
altri debitori	»		3.594.106.621.100	6.487.963.455.769		
III Altre	L.			4.252.308.347.230	10.989.559.223.474	
RATEI	L.				3.328.480.301.460	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				14.109.291.344.774	
	L.				368.046.031.423.215	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L.			2.448.064.961.827.243		
II Depositari di titoli e valori	»			21.298.532.041.205		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			205.955.397.719		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			96.610.485.055.059		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			39.904.001.270.260		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			6.296.897.021.033		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			9.229.298.449.666	2.621.610.131.062.185	
TOTALE	L.				2.989.656.162.485.400	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

96A1181

31 dicembre 1995

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		103.248.743.103.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		1.994.043.846.869	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I Ordini di trasferimento	L.	-		
II Altri	»	18.449.031	18.449.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	71.971.597.623.280		
II Di altri enti	»	92.236.994.742	72.063.834.618.022	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.808.792		
II Società costituende	»	259.592.225		
III Altri	»	27.520.455.350	27.786.856.367	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		86.243.520.140	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.792.308.847.505	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	119.738.840.171		
II Conti dell'estero in lire	»	124.516.022.951		
III Altre	»	2.158.721.953.800	2.402.976.816.922	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		16.441.805.325.400	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		63.122.115.377.041	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		9.011.651.780.075	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		274.279.072.410	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.205.848.581.399	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	35.502.752.477.983		
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV Oscillazione cambi	»	3.577.059.865.788		
V - Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»			
VI Oscillazione titoli	»	6.675.248.131.939		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI — Imposte	»	586.473.986.745		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.638.471.988.878		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.878.132.477		
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.628.352.287		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103.630.000.000	60.630.607.676.950	
PARTITE VARIE				
I Creditori diversi	L.	85.286.856.343		
II Altre	»	1.927.386.788.555	2.012.673.644.898	
RATEI	L.		13.944.250.815	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.194.377.902.791	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.438.011.856.685	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		31.881.646.078	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		18.436.701.554.703	
	L.		368.046.031.423.215	
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.448.064.961.827.243		
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.298.532.041.205		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	205.955.397.719		
IV - Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	96.610.485.055.059		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	39.904.001.270.260		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	6.296.897.021.033		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	9.229.298.449.666	2.621.610.131.062.185	
TOTALE	L.		2.989.656.162.485.400	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti Crediop ed Icipu

Si informano gli obbligazionisti e gli interessati, che a partire dall'anno 1996 e fino ad estinzione delle relative serie di seguito riportate, le estrazioni delle obbligazioni emesse da Crediop-Icipu previste, rispettivamente, per i mesi di marzo e settembre e per i mesi di maggio e novembre saranno effettuate nel mese di aprile e di ottobre fermo restando che i pagamenti per quota capitale e per interessi saranno corrisposti, così come è previsto dai regolamenti, in data 1° luglio e 1° gennaio.

Si riportano di seguito le serie obbligazionarie e i relativi codici ABI interessati:

estrazioni previste per i mesi di marzo e di settembre:

ABI 2664 - 6% Autostrade;

ABI 2666 e 2667 - 7% Autostrade;

ABI 2608, 2610 e 2611 - 8% Autostrade;

ABI 2612, 2613 e 2614 - 9% Autostrade;

ABI 2629 - 10% Autostrade;

estrazioni previste per i mesi di maggio e di novembre:

ABI 2647, 2650, 2652, 2653 e 2654 - 6% S. S. B;

ABI 2649 e 2651 - 6% S. S. C (estraz. annuale novembre);

ABI 2694 e 2695 - 7% S. S. B;

ABI 2861 - 9% S. O. Ventennale (ICIPU);

ABI 5264 - 10% S. O. Ventennale (ICIPU).

Le estrazioni saranno effettuate presso la sede del Crediop - Società per azioni in via XX Settembre, 30 - 00187 Roma, in locali aperti al pubblico e dell'esito sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

96A1284

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 1/24, adottata in data 31 gennaio 1996, ha nomitato il segretario generale avv. Aldo Perugi conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A1235

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 16 del 17 gennaio 1996, concernente la specialità medicinale per uso veterinario: «BAYOVAC TUTOR IV», a pagina 44, prima colonna, dove è scritto: «*Prodotto medicinale per uso veterinario* BAYOVAC TUTOR IV *vaccino a* virus *inattivato* della rinotracheite infettiva bovina della diarrea bovina», leggasi: «BAYOVAC TUTOR IV *vaccino polivalente contenente virus attenuati della Parainfluenza tipo 3 Bovina e Virus Respiratorio Sinciziale Bovino, più* virus *inattivati* della Rinotracheite Infettiva Bovina *e* della Diarrea *Virale* Bovina - *Malattia delle Mucose* -, inoltre, dove è scritto: «Composizione: frazione *BRSV VAC 2 (virus attenuati)* composizione per dose (2 ml);», leggasi: «Composizione: Frazione *a virus attenuati* composizione per dose (2 ml);»; infine, dove è scritto: «frazione HORIZON II *(virus inattivati)* composizione per dose (2 ml);», leggasi: «Frazione *a virus inattivati* composizione per dose (2 ml);».

96A1151

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, recante: «Attribuzione all'ENEL S.p.a., ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* alle pagine 38 e 39, dopo l'art. 35 e prima delle firme apposte in calce al decreto medesimo, si devono intendere inseriti i seguenti articoli 36 e 37, nonché la data di emanazione del decreto:

«Art. 36.

(Collegio arbitrale)

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Art. 37.

(Clausola generale di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si farà riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

Roma, 28 dicembre 1995».

96A1286

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400